



COMUNE DI CAIAZZO
REVISORE UNICO

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n. 30 del 16/02/2026

**Oggetto: Parere sulla delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto
“ *Riconoscimento di legittimità e ripiano, ai sensi dell'art. 194 co.1
lett. A) del D. Lgs. N. 267/2000 e contestuale variazione al bilancio
di previsione finanziario es. 2026-2028.*”**

Il sottoscritto Revisore Unico

esaminata

la proposta di delibera in oggetto,

Visto l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.*

Vista la sentenza n. 1261/2025 del 16/4/2025 del Tribunale di Santa Maria CV, nell'ambito del giudizio civile n. 4161/2015, **OMISSIS** c/Comune, per effetto della quale il Comune di Caiazzo è tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- € 5.236,86 spettanze legali, oltre € 32.284,76 quale sorta capitale, interessi legali e CTU;

Dato atto che a definizione della trattativa intercorsa tra le parti si è addivenuti ad un accordo, giusta Determinazione n. 21 del 13/01/2026, con il quale il Comune di Caiazzo si obbliga al pagamento rateale di quanto dovuto in virtù della predetta sentenza;

Atteso:

- che le fattispecie descritte sono riconducibili al fenomeno di *debito fuori bilancio*, definito nel Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che



COMUNE DI CALIAZZO
REVISORE UNICO

richiama l'elaborazione dottrinale e pronunce giurisprudenziali, *“quale obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa.”*;

- che *“la contabilità pubblica disciplina in modo analitico il procedimento di spesa affinché l'azione della Pubblica Amministrazione sia funzionalizzata al fine di garantire alla collettività che essa sarà svolta nel rispetto del principio di legalità”*, pertanto *“la locuzione <<fuori bilancio>> è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione.”*;

- che in taluni casi tassativi, previsti dal T.U.E.L., queste posizioni debitorie irregolari possono essere *“incorporate”* nel sistema contabile dell'ente, attraverso l'operazione tecnica definita di *“riconoscimento”*, che consente di realizzare, con apposita deliberazione del Consiglio, un perfetto allineamento tra l'aspetto giuridico e l'aspetto contabile;

- che il procedimento teso al riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta uno strumento di flessibilità della contabilità finanziaria, al pari delle variazioni di bilancio, al fine di garantire una funzionalità ed un'operatività coerente con la dinamicità che caratterizza il mondo esterno con il quale l'amministrazione deve confrontarsi;

- che il Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali prevede che *“la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia”*, affermando che *“la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.”*;

- che il medesimo Principio Contabile prevede che *“I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.”*;

- che il principio contabile più volte ricordato evidenzia il significato peculiare del provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio relativa alla fattispecie della sentenza esecutiva rappresentando che: *“il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.”*.

Osservato:

- che la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. contr. Puglia, parere n. 9/2012), sostiene *“la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall'art. 194 TUEL ... infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun*



COMUNE DI CALAZZO
REVISORE UNICO

marginale di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle altre ipotesi descritte dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale" (*Sez. Reg. Controllo Corte dei Conti per la Campania, parere n. 45/2009*: l'Ente (...) è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale, ad eseguirlo);

- che il compito demandato alla deliberazione del Consiglio comunale è unicamente quello

1. di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma;
2. di individuare le risorse necessarie per farvi fronte;
3. accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità.

Verificato, alla luce della vigente normativa, che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000:
 - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;
- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

Rilevato che il suddetto debito fuori bilancio può essere finanziato e ripianato mediante prelievo delle risorse finanziarie previste al capitolo 2156 "accantonamento per passività potenziali" e altri tagli alla spesa corrente e appostamento della somma al capitolo 1058 art. 3 "ATTI TRANSATTIVI - SPESE PER SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI";

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, n.º 27/SEZAUT/2019/QMIG avente ad oggetto "INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI DEBITI FUORI BILANCIO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA REGOLAMENTAZIONE CONTABILE DI QUELLI RIVENIENTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 194, COMMA 1,



COMUNE DI CALAZZO
REVISORE UNICO

LETT. A), DEL TUEL” la quale statuisce: *«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento».*

rilevato

- *che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;*
- *che il finanziamento del debito riconosciuto risponde a quanto previsto dalla normativa;*

rilascia

parere favorevole alla delibera e alle contestuali variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026.

San Nicola Manfredi, li 16/02/2026

Il Revisore Unico